

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2023, n. 1821

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2023, n. 6 “Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare”: emanazione di direttive di attuazione del fermo della pesca del riccio di mare (*Paracentrotus Lividus*) relativamente alle sanzioni per le violazioni al divieto.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore pa Francesco Bellino “Tutela Risorse Ittiche e Attività di Pesca ed Acquacoltura”, confermata dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Premesso che:

la Regione Puglia, con legge regionale del 18 aprile 2023, n. 6 “*Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare*”, ha tutelato il riccio di mare secondo misure di salvaguardia appositamente declinate.

La legge ha preso le mosse dalla situazione di emergenza ittica riguardante la sopravvivenza della specie del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), posta a repentaglio dai “*massicci prelievi*” provocati dal turismo di massa. Il riferimento è alle trasformazioni antropiche dell'ambiente e dell'ecosistema marino imposte dalla presenza estiva di milioni di turisti, aventi una pretesa di consumo del riccio di mare sproporzionata rispetto alla relativa capacità riproduttive.

Essa, infatti, persegue lo scopo di “*favorire il ripopolamento del riccio di mare nei mari regionali*” sulla scorta di una triplice modalità: garantire “*un periodo di riposo della specie*”; preservare “*la risorsa ittica*” e scongiurare “*il rischio di estinzione dovuto ai massicci prelievi*” (art. 1).

In tal senso la legge presenta eccezionali restrizioni del consumo dei ricci secondo una duplice delimitazione, territoriale e temporale. Sicché è “*vietato il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi*”, limitatamente alla fascia costiera del “*mare territoriale della Puglia*” e solo “*per un periodo di tre anni*” (art. 2, comma 1).

Infine, rimanda alla Giunta regionale la disciplina delle

a) modalità di attuazione del fermo di pesca previsto dal comma 1, attraverso le quali gli operatori collaborano nelle attività e nelle procedure di monitoraggio e recupero ambientale;

b) prescrizioni da applicare in caso di prelievo involontario;

c) sanzioni per le violazioni al divieto anche tramite rinvio alla normativa nazionale;

d) piano di ripopolamento di ricci di mare tramite l'immissione di post larve.

Visto:

- il D.M. del 12 luglio 1995 relativo alla pesca dei ricci di mare;
- il D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 “*Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96*” provvede, mediante la compilazione di un unico testo normativo, il riassetto, riordino, coordinamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura.
- il D.lgs. 4/2012 è stato da ultimo modificato dall'art. 39 della L. 28/07/2016, n. 154 “*Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale*” che ha sostituito gli articoli da 7 a 12.

Preso atto che:

Con delibera del 15 giugno 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il promovimento in via d'azione della questione di legittimità costituzionale della legge regionale pugliese del 18 aprile 2023, n. 6, recante "*Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare*". Ai sensi della previa proposta d'impugnativa formulata dal Dipartimento per gli Affari regionali, la legge dimostrerebbe un duplice eccesso di competenza del legislatore regionale con riguardo alle lettere a) ed s) del secondo comma dell'art. 117 Cost.: nell'un caso, avendo introdotto "*la nozione giuridica di mare territoriale regionale [...] sconosciuta al nostro ordinamento*", in violazione della competenza statale sulle acque costiere; nell'altro caso, avendo perseguito l'obiettivo di preservare la specie marina del riccio di mare, in violazione della disciplina del fermo di pesca rientrante nella materia statale di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Con Deliberazione n. 1051 del 27.07.2023, la Giunta regionale ha deciso di costituirsi dinanzi la Corte Costituzionale per resistere al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di incostituzionalità degli articoli 1 e 2 della L.R. n. 6 del 18 aprile 2023 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare).

Considerato che:

- si rende necessario stabilire sanzioni per le violazioni nei confronti di coloro "illegalmente" possono raccogliere i ricci di mare nelle more della definizione del giudizio di incostituzionalità della legge regionale;
- la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e naturali è la struttura tecnica regionale preposta alla redazione di atti e documenti per la gestione della risorse ittiche regionali ed in particolar modo per la gestione del "fermo pesca";
- la legge regionale in materia di *sanzioni per le violazioni al divieto* rinvia *alla normativa nazionale*.

Visti:

- ✓ l'art. 10 "Illeciti amministrativi" e l'art. 11 "Sanzioni amministrative principali" del D.Lgs n. 4/2012 ed in particolare:
 - il comma 1 del precitato art. 10 stabilisce testualmente che è fatto divieto di:
 - **lettera b)** *pescare in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;*
 - **lettera c)** *detenere, trasportare e commerciare il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti;*
 - **lettera d)** *pescare direttamente stock ittici per i quali la pesca è sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi.*
 - il comma 1 del precitato art. 11 che stabilisce testualmente "**Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro**".

Ritenuto di:

- ✓ proporre alla Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. c) della LR 6/2023", l'emanazione di direttive di attuazione relative alle sanzioni per le violazioni al divieto così come riportati nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Viste:

- ✓ la Delibera di Giunta Regionale n. 1466 del 15/09/2021 con la quale è stato approvato il documento strategico "*Agenda di genere –strategia regionale per la parità di genere in Puglia*";

- ✓ la Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 07/03/2022 con la quale è stata approvata la procedura “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e monitoraggio”.
- ✓ la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di Impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

Valutazione di impatto di genere

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L’impatto di genere stimato risulta:

- diretto
- indiretto
- neutro**
- non rilevato

Copertura Finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera f della L.R. 7/97 e dell’art. 78 della LR 32/2022, propone alla Giunta:

- ✓ di emanare direttive di attuazione della LR 6/2023 “*Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare (Paracentrotus Lividus)*” relativamente alle sanzioni per le violazioni al divieto di cui all’art. 3, comma 1, lett. c), riportate nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- ✓ di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali gli adempimenti per l’esatta esecuzione del presente provvedimento e l’adozione di tutti gli atti contabili successivi e conseguenti;
- ✓ di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile di PO
p.agr Francesco Bellino

Il Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico CAMPANILE

Il Direttore di Dipartimento, in applicazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/2021 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere alcuna osservazione sulla presente proposta di DGR.

Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca NARDONE

L'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria,
Caccia, Pesca e Foreste
Dott. Donato PENTASSUGLIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia, Pesca e Foreste;

viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- ✓ di emanare direttive di attuazione della LR 6/2023 "*Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare (Paracentrotus Lividus)*" relativamente alle sanzioni per le violazioni al divieto di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), riportate nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- ✓ di demandare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali gli adempimenti per l'esatta esecuzione del presente provvedimento e l'adozione di tutti gli atti contabili successivi e conseguenti;
- ✓ di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P..

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A)

Direttive di attuazione della LR 6/2023 "Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare (Paracentrotus Lividus)"**relativamente alle sanzioni per le violazioni al divieto di cui all'art. 3, comma 1, lett. c).**

L'inosservanza delle disposizioni contenute al comma 1, dell'art. 2, della legge regionale n. 6/2023, in merito al divieto nel mare territoriale di Puglia di prelievo, raccolta, detenzione, trasporto, sbarco e commercializzazione di esemplari di riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) e relativi prodotti derivati freschi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall' art. 11, comma 1 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96" e precisamente **il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato.**

L'avvenuta contestazione della violazione delle disposizioni di cui al comma 1, dell'art. 2, della legge regionale n. 6/2023, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista altresì:

a) per il pescatore subacqueo professionale:

- la revoca immediata dell'autorizzazione alla pesca subacquea professionale che non potrà riottenere per i successivi tre anni;
- l'esclusione dal progetto di monitoraggio e di recupero ambientale ed eventuale risoluzione anticipata e recesso del contratto stipulato con l'Agenzia Agris;

b) in caso di prelievo involontario di esemplari di riccio di mare da parte di qualunque soggetto, la cui natura accidentale deve essere debitamente giustificata e comprovata, gli esemplari devono essere immediatamente rigettati in mare nel sito di prelievo.

Il presente allegato è composto da n. 01 facciate

Il Dirigente della Sezione

Dott. Domenico Campanile